



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Dott.ssa Silvana Ferriero | Presidente |
| 2. Dott. Biagio Politano | Consigliere |
| 3. Dott.ssa Alessia Dattilo | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. **2411/2019** del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, vertente

TRA

Per il *Parte_1* **(C.F./ P. IVA:** *P.IVA_1***)** - (subentrato all'estinto *Controparte_1* giusta L. Regionale n. 11 del 04.05.2017, pubblicata sul B.U.R. Calabria n. 40 del 05.05 2017, parte prima), in persona del legale rappresentante, Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di appello dall'Avv. Bruno Bonaro del Foro di Cosenza, giusta Delibera G.C. n. 192 del 06.11.2019 ed elettivamente domiciliato, presso e nello Studio dell'Avv. Pietro Mancuso, del Foro di Catanzaro, in Via A. De Gasperi, 11, -88100- Catanzaro;

[...]

[...]

[...]

Controparte_2 (codice fiscale e partita iva *P.IVA_2*), in persona del suo Curatore rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco

CP_3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Commodaro in Montepaone Lido, Via degli Aurunci n.1, in forza del decreto di autorizzazione alla costituzione in giudizio emesso in data 10.02.2020 dal dr. **Controparte_4** in qualità di Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare di Cosenza (cfr. all.3) e della procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-APPELLATA-

CONCLUSIONI

Per l'appellante: *Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disattese e rigettata ogni contraria richiesta, eccezione, deduzione e difesa formulata e/o formulanda, in accoglimento della presente impugnazione: **In via pregiudiziale** dichiarare nulla e/o annullare l'impugnata sentenza ed il presupposto D.I. per difetto di Giurisdizione dell'A.G.O., in favore della Giurisdizione Arbitrale di cui all'art. 9 del Protocollo d'Intesa n. 1679 del 28.11.2006, ovvero, in subordine, in favore della Giurisdizione Amministrativa del TAR Calabria di Catanzaro;*

***In subordine, sempre in via pregiudiziale** dichiarare nulla e/o annullare l'impugnata sentenza ed il presupposto D.I., per difetto di legittimazione attiva, della **CP_5** [...], nonché per difetto di legittimazione passiva del **Controparte_1**, sin dalla fase monitoria; **In ulteriore subordine, nel merito**, riformare l'impugnata sentenza, statuendo, in ogni caso, che la **Controparte_5** e/o il **Controparte_6** [...] (C.F./P. IVA: **P.IVA_1**), in persona del Curatore dott.ssa **Parte_2** non vanta nessun credito nei confronti del **Parte_1** giusta quanto esposto ed eccepito in narrativa; **In via ancor più gradata**, sempre nel merito, ridurre l'inflitta condanna alla minor somma ritenuta effettivamente dovuta in base alle considerazioni ed eccezioni svolte in premessa e per come risulterà accertata in corso di causa. Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio*

Per l'appellata : **a)** In via preliminare, rigettare *de plano* l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza di primo grado interposta dall'appellante

Parte_1 perché evidentemente inammissibile, infondata ed illegittima tanto in fatto quanto in diritto e, comunque, perché evidentemente inammissibile, infondata ed illegittima per la palese insussistenza dei presupposti di cui agli artt.283 e 351 c.p.c.;

b) Rigettare integralmente, comunque, l'impugnazione proposta dal *Parte_1* [...] perché evidentemente inammissibile infondata ed illegittima tanto in fatto quanto in diritto confermando per l'effetto, in tutte le sue statuizioni, la sentenza del Giudice Unico del Tribunale Civile di Cosenza n.1123/2019 deliberata in data 29.05.2019.2019, pubblicata in pari data e mai notificata;

c) In via subordinata ed incidentale, accogliere comunque le conclusioni rassegnate dall'appellata nel giudizio di primo grado e, per i relativi effetti, condannare comunque il *Parte_1* al pagamento, in favore del [...]

Controparte_2 e per il titolo per cui è causa, dell'intero corrispettivo di cui alle fatture allegate in sede monitoria con la detrazione dei soli importi versati dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, quindi, al pagamento della somma di somma di €.37.016,85, oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 del d.lgs. 9.10.2002 n.231, a titolo di corrispettivo per il servizio integrato di igiene ambientale effettivamente svolto dalla Società in bonis nell'interesse del *CP_7* ;

d) In via estremamente subordinata, condannare comunque il *Controparte_1* [...] al pagamento, in favore del *Controparte_2* della somma di somma di €.37.016,85, ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata come dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 del d.lgs. 9.10.2002 n.231;

e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfettario del 12,50% ed oltre CNA ed Iva come per legge”.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.Il giudizio di primo grado

Con atto di citazione ritualmente notificato il *Controparte_1* (ora *Parte_1*) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 46.538,39, oltre interessi e spese del monitorio, in favore di *Controparte_2* per un credito afferente al servizio di raccolta e recupero dei rifiuti solidi urbani.

A fondamento dell'opposizione ha dedotto:

-che la società *CP_2* ha basato la propria pretesa creditoria oltre che su un numero di 16 fatture commerciali anche sulla circostanza che l'Ente avrebbe approvato, attraverso il *Controparte_8* di cui fa parte, il bilancio della società ricorrente ed anche le poste creditorie in esso inserite, tra cui risulta il credito azionato con il monitorio;

-che non sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto per non avere la società opposta provato l'epoca di svolgimento del servizio e l'entità delle cifre vantate;

-che non ha mai approvato il bilancio in cui risulta inserita l'intimata pretesa creditoria, essendo l'approvazione di esclusiva competenza del *Controparte_8* ente munito di propria personalità giuridica;

-che sussiste difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice ordinario in favore della giurisdizione arbitrale avendo sottoscritto apposito protocollo di intesa con il *Parte_3* contenente clausola compromissoria per tutte le controversie connesse al servizio di raccolta differenziata;

-che in ogni caso sussiste il difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice ordinario in favore della giurisdizione amministrativa, in forza degli artt. 33,34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 che ha previsto la giurisdizione amministrativa per ogni controversia inerente alla materia degli appalti;

-che non c'è legittimazione ad causam di *Controparte_5* poiché i protocolli di intesa relativi allo svolgimento del servizio per cui è causa sono stati sottoscritti con il *Controparte_9* e non con la ricorrente;

-che il credito non è dovuto in ogni caso stante l'inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, posto che alcune delle fatture poste a fondamento della

pretesa sono state specificatamente contestate, perché il servizio non era stato correttamente espletato, stante le proteste dei dipendenti di *CP_5* per lunghi periodi dell'anno 2009;

-che in particolare in ragione delle proteste dei dipendenti di *Controparte_5* per lunghi periodi dell'anno 2009 il servizio è stato interrotto e l'ente ha dovuto provvedere con oneri e personale propri a smaltire direttamente i rifiuti differenziati, con conseguente operatività dell'art. 1460 c.c.;

Da ultimo in relazione ad alcune fatture ha eccepito la prescrizione del credito.

In prima udienza è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento di *Controparte_5*

Nel giudizio riassunto dal *Controparte_1* si è costituita la Curatela del fallimento *Controparte_5* eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'opposizione, per mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'opponente ai sensi dell'art. 645 comma 2 c.p.c. che ha notificato alla *Controparte_5* atto di citazione in opposizione in data 10.05.2010 e ha iscritto a ruolo solo in data 18.05.2010, senza il rispetto del termine perentorio di 5 giorni legalmente previsto.

In merito all'eccezione sollevata dall'opponente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ne ha dedotto l'infondatezza, stante le pronunce della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 35 del 2010 che hanno affermato che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai casi in cui la PA abbia agito nell'esercizio di suoi poteri specifici ed autoritativi e nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ai casi in cui la pubblica amministrazione abbia azionato pretese patrimoniali.

Parimenti ha dedotto l'infondatezza del difetto di giurisdizione e/o competenza del tribunale in riferimento alla presunta operatività di una clausola compromissoria, poiché l'art. 9 del protocollo di intesa in essere tra le parti attribuisce alla competenza arbitrale le controversie connesse all'interpretazione del presente atto o delle attività in esso previste e non alle controversie, come quella per cui è causa, relative alla mera esecuzione del rapporto contrattuale.

Quanto all'eccezione afferente alla carenza di legittimazione ad causam della [...] CP_5 ha evidenziato anche l'infondatezza di quest'ultima poiché il rapporto avente ad oggetto la prestazione di servizi di igiene ambientale, trasferiti dal CP_8 [...] a Controparte_2 comporta responsabilità patrimoniale e solidale di tutti i comuni consorziati ex art. 2615 comma 2 c.c., tra cui anche il Controparte_1 [...] .

Ha dedotto in ogni caso che l'atto di trasferimento costituirebbe un contratto stipulato dal Controparte_8 nell'interesse dei singoli comuni consorziati, con imputazione dei relativi effetti in capo a ciascun comune.

Nel merito ha rilevato che l'opponente non ha sollevato alcuna eccezione sullo svolgimento del servizio, se non un inesatto adempimento da parte della CP_2 [...] rispetto alle obbligazioni negoziali sulla stessa gravanti, inesatto adempimento non sussistente ed assolutamente indimostrato.

Ha comunque aggiunto che nei periodi in cui ha subito contestazioni, anche meramente formali da parte del Controparte_1 la Controparte_2 ha cautelativamente ridotto, solamente pro bono pacis e senza l'ammissione di alcuna responsabilità, l'importo mensile riportato in fattura.

Ha rilevato come piuttosto siano ravvisabili delle inadempienze del CP_1 che a norma del capitolo 4.2. del "Progetto tecnico ed economico" era tenuto a garantire il buon funzionamento del servizio con la messa a disposizione di spazi adeguati e l'adozione di specifiche ordinanze sindacali, obblighi rimasti inadempiti.

Ha confermato che il CP_1 ha pagato medio tempore l'importo di € 9.521,50 che quindi andrà defalcato dalla somma azionata in monitorio, per un credito dovuto di € 37.016,85 oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.

Ha infine rilevato l'infondatezza dell'eccezione della prescrizione del credito.

La causa è stata istruita con prova testimoniale, è stata interrotta per una seconda volta per morte del difensore di parte opponente e nuovamente riassunta ed all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione, stante il

mancato raggiungimento di un accordo, nonostante diversi rinvii per bonario componimento.

Con sentenza n. 1260/2019 del 29.05.2019 il giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato il *Controparte_1* al pagamento in favore della *Controparte_2* della somma di € 35.287,16, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002, compensando le spese del giudizio nella misura di 1/4.

Il giudice di primo grado ha innanzitutto rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, perché la controversia afferisce all'adempimento di obbligazioni pecuniarie collegate al contratto di raccolta dei rifiuti urbani, esulando dal thema decidendum ogni questione afferente all'esercizio dei poteri autoritativi della PA.

Dopo aver rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, per non avere l'opponente assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis primo comma c.p.c., il giudice di primo grado ha rigettato anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato deferimento della controversia al collegio arbitrale, poiché la clausola richiamata dall'opponente si riferisce esclusivamente al rapporto intervenuto tra il *Controparte_8* ed il *Controparte_1* e non trova applicazione al rapporto tra l'impresa esecutrice del servizio, *Controparte_2* e l' *Controparte_10*.

Nel merito il giudice di primo grado ha evidenziato che le fatture azionate con il ricorso in monitorio si riferiscono per la maggior parte a crediti derivanti dagli interessi non pagati in relazione alla depurazione acque reflue e solo in parte al servizio integrato di raccolta differenziata che per come emerso dall'escussione testimoniale è stato effettuato anche in alcuni mesi del 2009, sia pure con modalità incomplete.

Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente in relazione ad alcune fatture, riconoscendo nel caso di specie l'operatività del termine di prescrizione quinquennale ed ha rideterminato il credito nella minor somma di € 35.287,16 oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.

2. Il giudizio di secondo grado

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il *Parte_1*, subentrato all'estinto *Controparte_1*, concludendo come in epigrafe.

Quale primo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione arbitrale, per non avere la sentenza appellata tenuto conto dei successivi atti di trasferimento ed aggiuntivi tra il *CP_7* e la società *CP_2* per effetto dei quali, previo richiamo e recepimento delle pattuizioni di cui al summenzionato Protocollo d'Intesa, il primo trasferiva sulla seconda il concreto espletamento dei servizi di cui al Protocollo stesso, per cui ogni questione afferente all'interpretazione del protocollo ed alle attività in esso previste andava deferita al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 9 .

Ha dedotto che la giurisdizione arbitrale si ricava dalla diretta sottoscrizione da parte dell'opposta in bonis delle altre clausole arbitrali ed in particolare di quella di cui all'art. 19 dell'atto di trasferimento del 31.05.2000 in forza del quale tutte le controversie derivanti da interpretazioni e/o esecuzioni del presente atto, escluse quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno decise, secondo diritto, in via esclusiva ed inappellabile da un arbitraggio irrituale effettuato da tre arbitri di cui due scelti da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

Ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, poiché gli artt. 33,34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 hanno assorbito nella giurisdizione amministrativa ogni controversia inerente la materia degli appalti e dei servizi pubblici, compreso l'aspetto dell'esecuzione e/o dell'inadempimento dei contratti.

Quale ulteriore motivo di appello ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito all'eccezione di difetto di legittimazione ad causam formulata nei confronti dell'opposta, nonché al proprio difetto di legittimazione passiva.

Sul punto ha chiarito di aver pattuito solo ed esclusivamente con il *Controparte_9* [...] l'affidamento a quest'ultimo della gestione dei servizi di igiene ambientale, concordando espressamente che per l'espletamento dei relativi servizi il *CP_7* dovesse avvalersi della società *Controparte_5*. Le previsioni contrattuali quindi obbligavano le sole parti del contratto, rappresentando la previsione di cui all'art. 2 esclusivamente un vincolo per il *CP_7* nella scelta del terzo contraente cui in concreto affidare il servizio.

Ha lamentato poi l'erronea valutazione delle emergenze processuali in ordine alla mancanza di prova del credito azionato ed in particolare che il giudice di prime cure non ha tenuto conto dell'esito della prova testimoniale, dalla quale è emerso che l'ente nel corso del 2009 è stato costretto a sopperire all'assenza degli operatori della [...] *CP_5* ed alla totale mancanza del servizio, provvedendo a smaltire direttamente i rifiuti differenziati insieme a quelli indifferenziati, con oneri e personale propri, per come pacificamente emerso, per cui correttamente è stata sollevata eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., di cui il giudice non ha tenuto conto.

Ha reiterato l'eccezione di prescrizione in relazione ad alcune fatture ed ha da ultimo evidenziato che a fronte della fatture azionate dalla *Controparte_5* per un totale di € 46.538,49, l'estinto comune di *Controparte_1* ;

ha evidenziato inoltre che per gli stessi periodi di riferimento e le medesime causali azionate con il monitorio ha emesso mandati di pagamento per un totale di € 81.975,42, da cui emerge un credito del *CP_1* per le somme corrisposte in eccedenza, da far valere quale eccezione di compensazione, di cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto sul presupposto che la curatela ha imputato tali pagamenti a debiti pregressi e tale circostanza non è stata contestata dall'opponente.

Si è costituita nella presente fase la *Controparte_2* evidenziando la correttezza della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui

ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Sul punto, richiamando la giurisprudenza di legittimità a supporto, ha evidenziato che la controversia tra un'impresa concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed il Comune concedente, avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi vari per l'espletamento di attività svolte in adempimento del contratto di affidamento del servizio stesso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario senza che rilevi, al fine di escludere la giurisdizione, la necessità di procedere all'interpretazione di clausole contrattuali relative a detto corrispettivo.

Ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello afferente alla devoluzione della controversia ad arbitri anziché al giudice ordinario, sia con specifico riferimento ai soggetti ai quali la clausola compromissoria è espressamente riferibile in via esclusiva, quanto sotto il profilo oggettivo della specifica materia devoluta dalle parti alla competenza di un Collegio arbitrale.

Sul punto ha chiarito che l'art. 9 richiamato dalla controparte attribuisce alla cognizione di un Collegio arbitrale, sotto un profilo di natura soggettiva, esclusivamente "eventuali controversie tra il **CP_7** ed il **CP_1** escludendo in radice le eventuali controversie che potessero insorgere tra il **Controparte_1** [...] e la **Controparte_2** quale Impresa materialmente esecutrice del servizio integrato di igiene ambientale.

Ha evidenziato inoltre che l'articolo 9) citato dalle controparti, sotto un ulteriore profilo di natura oggettiva, attribuisce in ogni caso alla cognizione di un Collegio arbitrale esclusivamente "*le controversie ... connesse all'interpretazione del presente atto o alle attività in esso previste*" senza in alcun modo fare riferimento, neanche implicito e/o indiretto, alle controversie come quella per cui è causa che ineriscono alla mera esecuzione del rapporto contrattuale.

Ha aggiunto che il contratto qualificato come "Protocollo di intesa" sottoscritto dal **Controparte_1** in data 28.11.2006 prevede espressamente, per le controversie relative alla fase esecutiva e patrimoniale come quella per cui è causa, la

competenza esclusiva del Tribunale di Cosenza senza far alcun riferimento alla qualsivoglia forma di competenza arbitrale.

Ha evidenziato l'infondatezza del motivo di appello afferente alla carenza di legittimazione ad causam della fallita *CP_2* sia perché sussistono in atti convenzioni contrattuali direttamente stipulati tra l'ente e la società opposta, sia perché in ogni caso l'ente in qualità di consorziato risponde delle obbligazioni assunte dal *CP_7* .

Sul punto ha precisato che il rapporto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di igiene ambientale da parte della *Controparte_2* è un rapporto che lega, contrattualmente, la *Controparte_2* al *Controparte_8* e viceversa, ma che, apre alla responsabilità patrimoniale e solidale diretta di tutti i comuni consorziati ai sensi dell'art. 2615 c.c. per le obbligazioni contratte dal *Controparte_8* sulla base del pregresso vincolo consortile e della successiva e specifica convenzione intervenuta, in data 1.09.2000, poi integrata in data 28.11.2006, con il [...] *Controparte_1* .

Nel merito ha contestato il motivo di appello afferente all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie che avrebbero certificato l'inesistenza del credito, posto che dalla documentazione agli atti e dall'istruttoria espletata è emerso l'effettivo e corretto espletamento del servizio di igiene urbana, da parte della *Controparte_2* in bonis, in favore del *Controparte_1* .

Con specifico riferimento alla quantità ed alla qualità del servizio prestato, lo stesso è stato formalmente certificato nelle schede contabili oltre che documentalmente dimostrato con i certificati allegati alle singole fatture, nonché con i relativi formulari di trasporto e i fogli di servizio giornaliero.

Ha aggiunto che le fatture emesse dalla “*Controparte_2*” hanno esattamente indicato il mese di riferimento in cui è stato espletato il servizio ed il canone fisso mensile per il servizio di igiene ambientale, espresso in dodicesimi, nella misura indicata nel “Progetto tecnico ed economico per la gestione dei servizi integrati di igiene urbana” allegato al contratto; ai suddetti “costi fissi”, preventivamente e

convenzionalmente determinati, sono stati aggiunti i cosiddetti “costi variabili” i quali, relazionabili a servizi come il trasporto dei rifiuti alla discarica di Crotone e la valorizzazione dei rifiuti recuperati in raccolta differenziata, sono stati quantificati nel rigido rispetto delle tariffe previste nel Progetto tecnico economico.

Ha dedotto che i testi escussi, anche quelli di parte opponente, nel confermare in ogni caso l’esecuzione del “servizio di igiene ambientale” ad opera della CP_2

[...] si sono limitati a riferire che in alcuni brevi e circostanziati periodi, si sarebbe verificato qualche piccolo disservizio, non potendo però esimersi dal confermare che di tali piccoli disservizi, per come emerge comunque per *tabulas* dalla documentazione allegata agli atti di causa, la Controparte_2 in *bonis* ha già tenuto debitamente conto procedendo sulla base di specifici accordi intervenuti tra le parti, alla correlativa riduzione del corrispettivo contrattuale convenzionalmente dovuto.

Ha contestato punto per punto il motivo di appello afferente alle singole fatture azionate ed ha chiarito di aver decurtato dalle somme richieste l’importo pagato solo in prossimità del deposito del ricorso in monitorio, per come riconosciuto nella comparsa costitutiva della prima fase.

La Corte in diversa composizione ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rinviato per la precisazione delle conclusioni, riservando al merito la decisione in ordine alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

All’esito dell’udienza del 9.07.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

3.Le valutazioni della Corte

3.1. Deve essere rigettato il motivo di appello afferente all’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo.

La Corte infatti deve rilevare che la sentenza di primo grado nel rigettare detta eccezione ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di

legittimità. Si richiama all'uopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 11 giugno 2010, n. 14126, in cui i giudici della Suprema Corte hanno affermato che *la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o i comportamenti della p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione pubblica, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano a rientrare nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.*

3.2. Deve essere esaminato il motivo di appello afferente al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale.

La Corte nell'esaminare tale eccezione deve innanzitutto rilevare come l'odierna appellante cerchi di estendere l'oggetto della disamina ad atti di trasferimento che sarebbero stati richiamati nel protocollo d'intesa stipulato tra il Controparte_8 e l'estinto Controparte_1, di cui non fa assolutamente menzione con l'atto di citazione in opposizione né con la memoria 183 VI comma primo termine che non risulta agli atti.

Ora se si esamina l'art. 9 del protocollo d'intesa n. 1679 del 28.11.2206 (allegato 14 del fascicolo di parte opponente relativo al giudizio di primo grado) emerge in maniera incontrovertibile che lo stesso non si riferisce alla devoluzione ad arbitri di eventuali controversie che potessero insorgere tra il CP_1 e Controparte_11

L'articolo infatti devolve ad arbitri tutte le controversie relative all'interpretazione del protocollo e ai servizi ad esso inerenti che dovessero insorgere tra CP_7 e CP_1 e non tra Controparte_2 e CP_1 per cui pur riferendosi il protocollo anche al servizio di gestione dei rifiuti, che viene devoluto dal CP_7 alla società CP_2 [...] non se ne può ricavare l'estensione della clausola compromissoria anche ai rapporti tra Controparte_2 ed i singoli comuni consorziati.

Ne consegue il rigetto anche di tale motivo di impugnazione.

3.3. Il **CP_1** **Parte_1** **Parte_1** ha appellato la sentenza di primo grado anche per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di legittimazione ad causam della Curatela del **Controparte_2** sollevata con l'atto di citazione in opposizione sul presupposto che i protocolli per cui è causa sono stati sottoscritti tra il **CP_1** ed il **CP_7** e sotto il profilo della propria legittimazione passiva per cui ogni pretesa patrimoniale della **Pt_4** **CP_2** avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti del **CP_7** e non dei singoli comuni, compreso quello odierno appellante.

Fatto salvo il rilievo per cui da un lato l'appellante pretenderebbe di applicare la clausola compromissoria anche ai rapporti con la **CP_2** e dell'altro vorrebbe escluderne la legittimazione ad agire sul presupposto di non aver stipulato il protocollo con la predetta ma solo con il **CP_7**, in ogni caso anche tale motivo di opposizione, reiterato in appello stante l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in parte qua ed esteso al profilo della legittimazione passiva solo nella presente fase ma esaminabile poiché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, si appalesa infondato.

In diritto la Corte deve rilevare che l'art. 31 del d.lgs. 261/2000 consente agli enti pubblici di costituire dei consorzi, testualmente la norma stabilisce che *1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al **CP_7** possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del **CP_7**. 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del **CP_7**; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali*

partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del CP_7 è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un CP_7. 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali. 8. Ai consorzi che gestiscono attività ((di cui all'articolo 113-bis)) si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Tanto premesso per come correttamente evidenziato anche dalla Curatela appellata, per i predetti consorzi trova applicazione il secondo comma dell'art. 2615 c.c. che testualmente stabilisce che “*per le obbligazioni assunte dagli organi del CP_7 per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile*”.

In particolare la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva dell'ordinanza n. 12857/2024 ha testualmente affermato che *tuttavia, come nei consorzi contemplati dall'art. 2615 cod. civ., in ragione della deroga che tale norma pone rispetto al principio stabilito dall'art. 1705 cod. civ. (Cass. n. 3664 del 2006), così, nel CP_7 in esame, la responsabilità di ciascuno dei consorziati, sia pur nei limiti della rispettiva quota, si somma con quella del CP_7 stesso, che ha agito nel suo interesse, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, e cioè quella del CP_7, per l'intero, e quella del consorziato, nei limiti della sua quota, in via alternativa o cumulativa.*

Ne consegue che se sussiste legittimazione passiva del CP_7 e del Comune consorziato, per le obbligazioni assunte dal CP_7 con la Controparte_2 nell'interesse dell'ente, sussiste a fortiori legittimazione attiva della Curatela del

Fallimento a far valere il proprio credito nei confronti del singolo consorziato e non solo del CP_7 , con conseguente rigetto di tale motivo di impugnazione.

3.4. Deve essere esaminato a questo punto il motivo di appello afferente alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado, in relazione all'eccezione di inesatto adempimento dallo stesso formulata in primo grado. Sul punto la Corte deve innanzitutto circostanziare l'eccezione di inesatto adempimento come riferita solo all'anno 2009, avendo l'appellante allegato e provato per testi che per lunghi periodi relativi all'anno 2009 il servizio sarebbe stato erogato dalla CP_5 a singhiozzo stante le proteste dei dipendenti di quest'ultima.

Senonché delle 16 fatture azionate con il ricorso in monitorio si riferiscono al periodo di riferimento ed al servizio integrato di raccolta differenziata solo le seguenti fatture: 1) n. 000169 del 31.03.2009 per l'importo di € 8.134,59 (riferita al periodo di erogazione del servizio dall'1.03.2009 al 31.03.2009 , 2) n. 000119 del 31.03.2009 per l'importo di € 6.507,67, (riferita al periodo di erogazione del servizio dall'1.02.2009 al 28.02.2009) 3) n. €000233 del 30.04.2009 per l'importo di € 8.134,59 (riferita al periodo dall'01.04.2009 al 30.04.2009) , 4) n. 000279 del 9.06.2009 (riferita al periodo dall'1.05.2009 al 31.05.2009) per l'importo di € 6.018,55, riferendosi le altre fatture a crediti derivanti da interessi non pagati per somme dovute in anni precedenti, nonché al servizio di depurazione delle acque reflue.

Ora risulta dalla testimonianza resa all'udienza del 5.11.2013 dal teste Tes_1 [...] responsabile dell'ufficio tecnico dell'estinto Controparte_1 all'epoca dei fatti testualmente che *“nel periodo dall'1.03.2009 al 31.05.2009 il servizio non è stato quasi mai effettuato, dovevamo provvedere direttamente, senza distinguere tra rifiuti differenziati e non, con aggravio di costi”*. Il teste ha però aggiunto che *“a fronte di ciò, la CP_2 ci ha anche riconosciuto lo storno di alcuni importi. Preciso, anzi, nel corso dell'esecuzione del rapporto, a seguito di specifici accordi, è stato convenuto di escludere alcuni servizi a fronte della riduzione del corrispettivo che il CP_1 doveva corrispondere”*.

Ne consegue che gli importi relativi al periodo in cui il servizio è stato svolto a singhiozzo sono già stati stornati per come confermato dallo stesso teste dell'ente opponente, odierno appellante e quindi le somme portate dalle summenzionate fatture devono essere corrisposte in favore dell'opposta, per come riconosciuto anche dal giudice di primo grado.

Quanto al motivo di appello afferente al dedotto pagamento di ulteriori fatture mediante l'invio di mandati di pagamento a fronte dei quali l'ente appellante risulterebbe addirittura aver corrisposto l'importo complessivo di € 81.975,42, l'appellante ha contestato l'arbitrarietà ed assoluta illegittimità delle imputazioni fatte dalla difesa della curatela in primo grado, poiché i pagamenti dell'ente erano riferiti a fatture e a lassi di tempo ben precisi.

Ora a fronte della specifica difesa della curatela relativa all'imputazione dei pagamenti a debiti pregressi, il giudice di primo grado non ha ravvisato alcuna contestazione specifica sul punto da parte del `CP_1` opponente e quindi ha rigettato l'eccezione di pagamento sollevata dall'ente.

In effetti se si esaminano gli atti di primo grado emerge chiaramente che la questione dei pagamenti eseguiti dall'opponente ed imputati dall'opposta a debiti pregressi non è stata specificatamente contestata dall'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tuttavia il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova affermati in parte qua dalla giurisprudenza di legittimità, poiché , *di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, grava sul creditore che controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, il relativo onere della prova fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace* (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 19527/2012).

Ciò posto anche a voler ritenere in applicazione dei su esposti principi che il criterio di imputazione dei pagamenti, pur non specificatamente contestato dall'opponente, non gravando su di esso il relativo onere della prova, si possa comunque ricavare dalle quietanze allegate dal predetto che ha sollevato l'eccezione di avvenuto pagamento, la documentazione in atti non consente di effettuare l'imputazione invocata dall'appellante.

Sul punto giova evidenziare che l'imputazione può essere anche tacita, e cioè attuata per facta concludentia, così come può essere desunta da elementi presuntivi, come quando, ad es., l'ammontare della prestazione corrisponda all'importo di uno dei debiti.

Tuttavia dalla disamina degli allegati 9-10.12 e 13 del fascicolo di parte opponente relativo al giudizio di primo grado non c'è alcuna corrispondenza tra gli importi quietanzati e quelli portati nelle fatture azionate con il monitorio, tanto più che la facoltà riconosciuta al debitore dall'art. 1193, 1° comma c.c. di dichiarare quando paga quale debito intende soddisfare, incontra un limite temporale, dovendo necessariamente essere esercitata contestualmente al pagamento, con la conseguenza che una successiva dichiarazione del debitore è inefficace se manca l'adesione del creditore (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 3644/2021).

Quanto infine all'eccezione afferente alla prescrizione del credito avendo ribadito l'appellante che gli interessi richiesti con alcune fatture azionate non sono dovuti ed in subordine che comunque risulta prescritto il relativo diritto e l'azione, l'eccezione è stata esaminata ed accolta dal giudice di prime cure che ha ridotto il credito azionato con il monitorio, con la conseguenza che tale motivo di impugnazione, se di motivo di impugnazione si tratta, deve ritenersi inammissibile per come prospettato dall'appellante.

Ciò determina il rigetto dell'appello per le ragioni ampiamente esposte e la conferma della sentenza appellata.

4. Le spese di lite

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 , con applicazione dello scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 nei valori medi.

Sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicato così decide:

- 1) rigetta l'appello proposto per le ragioni chiarite in parte motiva;
- 2) condanna il *Parte_1* in persona del sindaco in veste di legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore della *Controparte_2* in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- 3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

Così deciso da remoto in data 30.12.2025

Il consigliere estensore

Dr.ssa Alessia Dattilo

il Presidente

Dr.ssa Silvana Ferriero

